

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **221/1998** (ECLI:IT:COST:1998:221)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **GRANATA** - Redattore: - Relatore: **ZAGREBELSKY**

Camera di Consiglio del **11/03/1998**; Decisione del **01/06/1998**

Deposito del **19/06/1998**; Pubblicazione in G. U. **01/07/1998**

Norme impugnate:

Massime: **24001**

Atti decisi:

N. 221

ORDINANZA 1-19 GIUGNO 1998

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 238 e 239 del codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 28 giugno 1997 dal pretore di Salerno nel procedimento civile vertente tra Giovanni Lettieri e Giancarlo Ferri, iscritta al n. 638 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Udito nella camera di consiglio dell'11 marzo 1998 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

Ritenuto che nel corso di un processo civile promosso ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ.,

avendo l'opponente all'esecuzione mobiliare deferito giuramento decisorio al convenuto, il quale non vi si era opposto, il pretore di Salerno, con ordinanza del 28 giugno 1997, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 8, 19, 21 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 238 e 239 cod. proc. civ. "in forza dei quali la parte cui sia stato deferito giuramento pronuncia la formula: "consapevole della responsabilità che con il giuramento assumo davanti a Dio e agli uomini" ed in caso di mancata prestazione soccombe";

Che il giudice rimettente ritiene che la formula anzidetta violi la "libertà negativa di fede", imponendosi un atto con contenuto religioso che vulnera "la coscienza non solo dell'ateo, quanto del credente cui la fede di appartenenza imponga il divieto di prestazione" del giuramento, con inammissibile "invasione della coscienza dell'uomo assolutamente irragionevole rispetto al fine" da conseguire, che è quello della prova nel processo civile, e con l'ingiusta conseguenza, in caso di rifiuto, della soccombenza nel processo;

Considerato che, con la sentenza n. 334 del 1996, questa Corte ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 238 cod. proc. civ., nella parte relativa ai riferimenti religiosi contenuti nella formula del giuramento decisorio;

Che pertanto la questione proposta relativamente a quella norma è manifestamente inammissibile;

Che, in conseguenza della ricordata pronuncia, risulta superata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 239 cod. proc. civ. sollevata in diretta correlazione con la prima delle norme impugnate, con riferimento alla garanzia del diritto di difesa di quanti, in nome del loro credo religioso, si rifiutino di prestare il giuramento secondo l'originaria formula;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 238 e 239 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 8, 19, 21 e 24 della Costituzione, dal pretore di Salerno con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 19 giugno 1998.

Il cancelliere: Fruscella

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.